



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3335/2016 R.G.A.C. vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' [REDACTED], presso il cui studio, sito in [REDACTED]

- ATTORE -

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Capogreco, presso il cui studio, sito in Soverato, alla via Chiefari n. 1, è elettivamente domiciliata

- CONVENUTA -

Oggetto: contratto di mutuo - accertamento della nullità parziale o totale - ricalcolo del piano di ammortamento.

Conclusioni delle parti: *all'udienza del 7.02.2023 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.*

Fatto e diritto

1. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] per sentire accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo n. 61785075, stipulato in data 03.11.2005, per usurarietà degli interessi moratori. In particolare, ha dedotto l'applicazione in concreto di un tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.) superiore al tasso soglia usura, scaturente dall'applicazione degli interessi moratori su tutta la rata scaduta, quindi anche sulla quota interessi, e non solo sul mero capitale. In



via graduata, ha chiesto di accertare e dichiarare la divergenza tra l'I.S.C. contrattualmente dichiarato e il TAEG verificato/calcolato, con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB e sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. Ha domandato, pertanto, la rideterminazione delle somme dovute alla Banca.

Con comparsa di costituzione e risposta del 25.08.2020, si è costituita in giudizio la Intesa Sanpaolo S.p.a., evidenziando l'infondatezza delle deduzioni attoree e chiedendone il rigetto, con conseguente condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese e competenze di lite.

2. Preliminarmente, attesa la costituzione tardiva in giudizio della [REDACTED], deve essere revocata l'ordinanza del 6.12.2016, nella parte in cui la scrivente ha dichiarato la contumacia della società convenuta.

Ciò posto, le domande avanzate dall'attore e fondate sulla prodotta perizia non possono essere accolte.

Giova, anzitutto, premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass., sent. n. 5598 del 06.03.2017; Cass., sent. n. 5324 del 04.04.2003).

Nondimeno, preme evidenziare che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso ambito di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (cfr. Cass., sent. n. 31615 del 4.11.2021 e Cass., sent. n. 9237 del 20.05.2020).

In tal senso, se con riguardo agli interessi corrispettivi, è la stessa perizia di parte ad escludere il superamento del tasso soglia di usura, quanto ai pattuiti interessi di mora, invece, le deduzioni



attoree sono del tutto prive di pregio, facendo riferimento alla asserita errata applicazione del tasso di mora sull'intera rata scaduta e non pagata.

Invero, all'art. 5 le parti hanno pattuito che *“ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”* e che *“su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Tuttavia, una simile pattuizione - una pattuizione in base alla quale, cioè, si preveda che il tasso di mora venga applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi - non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata in G.U. il 22 febbraio 2000, la quale, per quanto concerne i *“finanziamenti con piano di rimborso rateale”*, all'art. 3 dispone che *“in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Tale normativa si applica a tutti i mutui bancari stipulati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 22 febbraio 2000, e, quindi, anche al contratto oggetto della presente vertenza, stipulato il 3.11.2005.

Né sembrano porsi ostacoli per gli interessi maturati dopo l'1.01.2014 (entrata in vigore del nuovo c. 2 dell'art. 120 d. lgs. n. 385/1993), alla luce della delibera CICR del 3.8.2016.

Tanto il testo della legge che della delibera, infatti, fanno salva l'applicazione degli interessi di mora sugli interessi debitori maturati.

Pertanto, se da una parte resta vietato un meccanismo, per così dire, di capitalizzazione automatica degli interessi, man mano che gli stessi si producono, dall'altra rimane fermo che, a partire dal momento in cui gli interessi debitori siano scaduti, gli stessi possono produrre interessi di mora senza che ciò comporti una forma di anatocismo vietato.

Quanto appena detto in punto di anatocismo assume particolare rilevanza anche in materia di usura poiché, quando l'effetto anatocistico sia legittimamente pattuito, l'impatto di quest'ultimo non può essere computato nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, proprio perché l'interesse è capitalizzato, *id est* imputato a capitale (Trib. Torino 21 maggio 2014, n. 3783).



3. Infine, con riguardo alla domanda di accertamento della diversità tra l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo ed il TAEG effettivo dello stesso e alla ritenuta conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi ultralegali con conseguente sostituzione di questi con quelli legali, deve rilevarsi quanto segue.

A norma degli artt. 116, terzo comma, e 117, primo comma, del T.U.B., il CICR, con delibera del 4.03.2003, ha ritenuto che spetti alla Banca d'Italia individuare i contratti in riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima e ciò secondo una formula, prevista dalla stessa Banca d'Italia, che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.

La Banca d'Italia ha, quindi, disciplinato l'ISC dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di Vigilanza, nel titolo X dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e, successivamente, a partire dal 27.09.2009, con provvedimento autonomo.

Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo (tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole), l'art. 125-*bis*, sesto comma, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto.

Ciò posto, sebbene l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti individuati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio dei contratti medesimi, a norma dell'art. 117 T.U.B., tuttavia, l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125-*bis* T.U.B. espressamente escluda tale soluzione.

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, quindi, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117, secondo comma, T.U.B., concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza ai quali l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 T.U.B.

Infatti, *“in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di*



finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass., sent. n. 39169 del 09.12.2021).

Ne consegue che “l’unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’eventuale erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023)” (v. Cass., sent. n. 13146 del 15.05.2023).

Nel caso di specie, la mancata proposizione della domanda di risarcimento dei danni in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta, per erronea indicazione dell’ISC pubblicizzato nel contratto per cui è causa, rende superfluo l’accertamento dell’effettivo scostamento tra l’ISC pubblicizzato e quello determinabile alla luce della condizioni economiche convenute nel contratto di mutuo, sicché anche tale domanda deve essere rigettata.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento applicabile alle cause di valore indeterminabile (di bassa complessità alla luce delle doglianze sollevate, così individuato nello scaglione delle cause di valore fino a € 26.000,00) e applicando il valore minimo soltanto al compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria, che ha visto solo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- rigetta le domande avanzate da XXXXXXXXXX;



- condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore della Intesa Sanpaolo S.p.a., delle spese di giudizio, liquidate in € 4.237,00 per compensi prof., oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Catanzaro, 3.08.2023

Il Giudice

[REDACTED]